PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

1. ASCOM - Confcommercio - Imprese per l'Italia Associazione del Mandamento di Oderzo – Motta di Livenza è l'Associazione degli operatori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo del Mandamento di Oderzo – Motta di Livenza.

2. L'Associazione costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza delle imprese, delle attività professionali e dei lavori autonomi che operano nei territori di cui al successivo art. 3 e che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti in genere.

ARTICOLO 2
APPARTENENZA AL SISTEMA CONFEDERALE

1. L'Associazione aderisce al sistema federale Unascom - Confcommercio Imprese per l'Italia Associazione Provinciale di Treviso e quindi al sistema confederale della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

2. L'Associazione accetta e rispetta integralmente lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e i Deliberati degli organi sociali di Unascom e di Confcommercio Imprese per l'Italia.

3. L'Associazione usa, conformemente a quanto previsto nello statuto di Unascom, la denominazione Confcommercio - Imprese per l'Italia ed il logo definito da Confcommercio Imprese per l'Italia.

ARTICOLO 3
AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione rappresenta in via esclusiva, conformemente a quanto previsto dallo Statuto Unascom, la Confcommercio Imprese per l'Italia nei seguenti territori: Comuni di Oderzo, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave.

ARTICOLO 4
SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Oderzo. La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 5
AUTONOMIA ASSOCIATIVA

1. L'Associazione è volontaria, senza fini di lucro, democratica, pluralista, libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici.

ARTICOLO 6
PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

L'Associazione si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In tal spirito informa, conformemente a quanto previsto dal sistema confederale, il proprio Statuto ai seguenti principi:

A) la libertà associativa, come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
B) il pluralismo delle forme d'impresa, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
C) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini di uno sviluppo equo, integrato e

sostenibile;
D) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata e non;
E) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che il sistema confederale propugna nel Paese;
F) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
G) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale per dare concretezza ai valori ispiratori dell'Associazione;
H) la solidarietà all'interno dell'Associazione e nei confronti degli associati, come carattere primario della sua natura associativa;
I) l'europeismo, quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

ARTICOLO 7
SCOPI

L'Associazione, in conformità al sistema confederale di appartenenza, ha per scopi:
A) la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;
B) la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nel territorio di sua pertinenza. La tutela e la rappresentanza degli associati si attua, anche attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico, sociale e sindacale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e rappresentanza, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati;
C) la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nel territorio di rappresentanza e che si riconoscono nel sistema; il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo;
D) l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese e agli imprenditori, ai lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che aderiscono al sistema associativo ed operano nel territorio di rappresentanza, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
E) l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza;
F) la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali, sindacali e culturali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

ARTICOLO 8
FUNZIONI

1. L'Associazione svolge in particolare le seguenti funzioni:
A) riunisce i singoli associati, con particolare riguardo alle categorie commerciali, turistiche, professionali e dei servizi in genere, per svilupparne e coordinarne l'attività sindacale
B) opera nella ricerca, nell'attivazione, nella sperimentazione e nella gestione di iniziative atte a concretizzare gli scopi prefissi nell'interesse degli associati;
C) promuove ed attua iniziative dirette alla tutela e all'assistenza morale, sociale, economica e professionale degli associati, fornendo agli stessi i servizi, i mezzi e le informazioni necessarie per realizzare la partecipazione loro e delle categorie commerciali, professionali, autonome, turistiche e dei servizi in genere, alle attività di interesse collettivo;
D) pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessarie per soddisfare ogni esigenza degli associati;
E) fornisce agli associati, direttamente con la propria struttura o a mezzo terzi, anche servizi di informazione, formazione professionale e di assistenza tecnica, di consulenza e di assistenza politico–sindacale e tecnico–legale in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, di lavoro, previdenza ed assistenza, nonché in qualsiasi altra materia connessa all'attività svolta dagli associati;
F) studia e propone la soluzione dei problemi economici e sociali collettivi degli associati, nonché favorisce la realizzazione di iniziative volte ad incrementare l'attività commerciale, professionale, turistica, dei servizi e

d'impresa in genere nel territorio di rappresentanza;
G) assiste gli associati in ogni settore connesso alla loro qualità di operatori economici;
H) cura nell'interesse degli associati le relazioni con gli enti locali, regionali, nazionali ed internazionali nel rispetto degli ambiti di rappresentanza stabiliti dal sistema confederale;
I) designa e nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni nelle quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;
J) rappresenta ed assiste gli associati nelle vertenze di lavoro e nella stipulazione dei contratti e accordi di lavoro individuali e collettivi, questi ultimi in conformità alle linee guida e alle procedure definite dal sistema confederale;
K) espleta ogni altro compito che sia ad essa conferito dalle leggi, regolamenti e da disposizioni di Autorità Pubbliche, o dai deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

2. L'Associazione può promuovere, costituire, aderire, partecipare, anche in forma azionaria, ad enti, associazioni, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, e purché tali organismi abbiano
scopi in armonia con quelli del presente Statuto e dello statuto di Unascom – Imprese per l'Italia.
3. L'Associazione, allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, può acquistare e vendere beni mobili, immobili e mobili registrati, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni e garanzie in genere, nonché compiere ogni altra operazione commerciale, economica e finanziaria.

ARTICOLO 9
CODICE ETICO

1. L'Associazione accetta, rispetta e fa proprio il Codice Etico di Confcommercio-Imprese per l'Italia, facendolo parte integrante del presente Statuto.
2. Il Codice Etico ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo che, aderendo all'Associazione, si impegna a rispettarlo.

ORGANIZZAZIONE

Articolo 10
REQUISITI DI ADESIONE

1. Possono essere associati dell'Associazione:
A) ogni impresa, imprenditore, professionista e lavoratore autonomo;
B) ogni impresa, imprenditore, professionista e lavoratore autonomo che abbia presentato domanda di iscrizione al registro, albo o ruolo relativo al genere di attività e/o professione che intendano svolgere;
C) ogni imprenditore, professionista, lavoratore autonomo anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia;
D) gli enti e le organizzazioni le cui finalità siano in armonia con quelle dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce condizioni e modalità di adesione.

2. Gli associati di cui alla lettera b) non hanno diritto di voto.

Articolo 11
RAPPORTI ASSOCIATIVI

1. Per poter diventare associato bisogna presentare domanda di adesione diretta al Presidente dell'Associazione, impegnandosi ad accettare le clausole dello Statuto sociale, del Codice Etico, i deliberati degli organi associativi e la disciplina associativa.

2. Eccezion fatta per quanto previsto all'art. 10 lett. d), sulla domanda di adesione delibera il Presidente. Qualora la domanda venga respinta, il richiedente può presentare ricorso al Comitato dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del provvedimento.

3. La domanda di ammissione si intende in ogni caso accettata se, entro tre mesi dalla sua presentazione, il richiedente non riceva contraria comunicazione.

Articolo 12
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono tenuti a versare puntualmente i contributi associativi.

2. Gli associati devono osservare e rispettare le norme del presente Statuto, del Codice Etico e tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

3. Le deliberazioni prese dagli organi sociali, in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti, i quali sono pertanto tenuti ad osservarle e rispettarle.

Articolo 13
DURATA RAPPORTO ASSOCIATIVO – RECESSO

1. L'adesione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di adesione.

2. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo recesso da presentare al Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

3. Il recesso non esonera l'associato dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi fino alla scadenza del triennio.

Articolo 14
DECADENZA

1. La qualità di associato si perde:
A) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
B) per recesso da presentare a norma dell'art. 13;C) per morte della persona fisica che esercita le attività di

cui all'art. 10 in forma individuale;
C) per esclusione ai sensi del successivo art. 15.

2. In ogni caso la perdita della qualità di associato comporta la rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 15
ESCLUSIONE

1. L'esclusione dall'Associazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:
A) indegnità motivata da condanna infamante con sentenza passata in giudicato;
B) condotta contraria agli interessi del regolare svolgimento dell'attività associativa. Integrano, a titolo non esaustivo, tale condotta: comportamenti che ledono l'unità di intenti e la coesione all'interno dell'Associazione; condotte denigratorie nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi vertici; critiche all'operato dell'Associazione e/o dei suoi vertici al di fuori degli organi sociali; violazione dei principi e delle norme contenute nel presente Statuto;
C) adesione ad organizzazioni, anche similari, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli svolti dall'Associazione;
D) morosità, intendendosi per tale il mancato pagamento dei contributi associativi per oltre due anni; rimane in tal caso salvo il diritto dell'Associazione di recuperare giudizialmente quanto dovuto.

2. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione, l'associato espulso può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente entro i successivi trenta giorni.

Articolo 16
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Il contributo associativo è costituito da:
A) un importo annuo fisso uguale per tutti gli associati determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto alle esigenze finanziarie dell'Associazione stessa. Tale importo può anche essere differenziato, in base a criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, secondo la capacità economica dell'associato e a seconda che l'associato sia uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia;
B) per gli associati datori di lavoro, da un contributo associativo integrativo di quello previsto al punto a) proporzionale alla retribuzione corrisposta al personale dipendente, nella percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può stabilire eventuali contributi straordinari per fronteggiare particolari situazioni nonché eventuali contributi integrativi straordinari per gli associati che facciano richiesta di prestazioni particolari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17
COMPOSIZIONE

1. I componenti degli organi associativi collegiali e monocratici possono essere imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, ovvero, con deleghe operative, collaboratori familiari degli stessi che prestino la loro collaborazione da almeno due anni, nonché legali rappresentanti di società ovvero, con deleghe operative, soci o associati in partecipazione alla stessa, che aderiscono all'Associazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Non possono ricoprire cariche sociali coloro che si siano resi responsabili di violazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di Deliberati degli Organi dell'Associazione.

3. E' ammessa la rieleggibilità dei componenti, salvo quanto disposto all'art. 22 per il Presidente.

4. Le cariche sociali ricoperte dagli associati sono a titolo gratuito. I componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza sono coperti da assicurazione in itinere per infortunio causante morte o invalidità permanente.

Articolo 18
INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente, Vice Presidente Vicario, membro del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e /o per costante impostazione programmatica siano collegati ai partiti politici.

Articolo 19
RISPETTO DEI REQUISITI

1. Il Consiglio Direttivo dovrà verificare che i candidati alla carica di consigliere abbiano i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 e deliberare, nel caso in cui ne venga ravvisata la mancanza, l'esclusione della candidatura dell'interessato.

2. Spetta altresì al Consiglio Direttivo verificare che i neoeletti componenti dell'Assemblea dei Quadri abbiano i requisiti previsti dall'articolo 17 e deliberare, nel caso in cui ne venga ravvisata la mancanza, l'invalidità della nomina ed il subentro dei primi dei non eletti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17.

3. La perdita dei requisiti previsti agli articoli precedenti in capo ai componenti degli organi associativi, collegiali o monocratici comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. La delibera di decadenza è comunicata a mezzo lettera raccomandata al componente decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza.

Articolo 20
DIRETTORE

1. Le disposizioni di cui all'art. 18 si applicano anche al Direttore.

Articolo 21
DURATA

1. Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.
Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

Articolo 22

RIELEGGIBILITA' DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ORGANI

Articolo 23
ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
A) l'Assemblea dei Quadri;
B) il Presidente;
C) il Consiglio Direttivo;
D) il Comitato di Presidenza;
E) il Collegio dei Revisori dei Conti;
F) il Collegio dei Probiviri;
G) le Delegazioni comunali;
H) i Sindacati o Gruppi di categoria.

Articolo 24
ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea dei Quadri è composta da:
A) i fiduciari comunali, nominati in conformità a quanto previsto al successivo art. 32;
B) i delegati dei comuni, nominati in conformità a quanto previsto al successivo art. 32;
C) i Presidenti e i Consiglieri dei Sindacati o Gruppi di Categoria di cui al successivo articolo 33.

2. L'Assemblea dei Quadri è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile mediante invito personale del Presidente.

3. L'Assemblea dei Quadri è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da almeno un quinto degli associati. Il Presidente, in tali casi, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri.

4. In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.

5. La convocazione dell'Assemblea dei Quadri è effettuata a mezzo lettera e/o fax e/o posta elettronica certificata, inviata a ciascun componente almeno 8 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 3 giorni prima della data della riunione senza formalità.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della seconda convocazione.

7. L'Assemblea dei Quadri ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in persona o per delega, la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in persona o per delega.

8. Ad ogni componente spetta un voto. Ogni componente può rappresentare non più di un altro componente mediante delega scritta.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. L'Assemblea dei Quadri è presieduta dal Presidente il quale può delegare un altro componente dell'Assemblea stessa.

11. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un dipendente dell'Associazione stessa. Gli scrutatori sono nominati in numero di due dall'Assemblea dei Quadri fra i propri componenti.

12. Il metodo di voto, è stabilito dal Presidente dell'Assemblea dei Quadri, salvo quanto prescritto al successivo comma per la nomina delle cariche sociali.

13. La votazione delle cariche sociali ha luogo a scheda segreta.

Articolo 25
ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea dei Quadri è ordinaria o straordinaria.

2. Spetta all'Assemblea dei Quadri ordinaria:
A) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
B) approvare le relazione morale del Presidente e la relazione finanziaria;
C) eleggere 9 (nove) consiglieri scelti, tra i componenti dell'Assemblea dei Quadri, in una lista di associati candidati che abbiano depositato la loro candidatura presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Quadri;
D) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
E) nominare il Collegio dei Probiviri;
F) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
G)esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

3. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria, convocata e tenuta con le modalità previste nei precedenti articoli, ma con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed il voto favorevole dei quattro quinti dei votanti presenti:
A) modificare lo Statuto dell'Associazione;
B) deliberare di recedere da Unascom;
C) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
D) nominare i liquidatori.

Articolo 30
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Quadri in numero di tre membri, anche fra persone non associate.

2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Probiviri dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella sua prima riunione, fra i suoi componenti il Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti.

4. Compito del Collegio è il controllo della cassa, della contabilità e dei bilanci, nonché la redazione della relazione finanziaria annuale da presentare all'Assemblea dei Quadri.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti decide a maggioranza dei suoi componenti. Il metodo di voto, è stabilito dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 31
COMITATO DEI PROBIVIRI

1. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Quadri fra i non associati.

2. I Probiviri nominano tra loro il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è eletto fra un libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati.

3. La carica di componente del Comitato dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

4. Il Comitato dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia.

5. Il Comitato dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
A) conciliativa, deliberando con decisione inappellabile e vincolante sulle controversie tra soci circa l'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Associazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo;
B) consultiva, esprimendo pareri per gli Organi sociali e per i soci sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o deliberati di Organi dell'Associazione, a richiesta di un Organo dell'Associazione.

6. Il Comitato dei Probiviri esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

7. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, il Comitato dei Probiviri emette la propria decisione e/o il parere richiesto entro trenta giorni.

8. Il Comitato dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente del Comitato dei Probiviri.

Articolo 32
DELEGAZIONI COMUNALI

1. Per la trattazione di problemi di carattere locale e per i rapporti con l'autorità comunale, anche in relazione alla normativa sugli statuti comunali, in ogni Comune del territorio di competenza dell'Associazione è istituita una Delegazione comunale, alla quale fanno riferimento tutti gli associati aventi sede nel Comune.

2. Organo della Delegazione Comunale è l'Assemblea degli associati del Comune, formata dagli associati aventi sede commerciale nel Comune, la quale elegge a maggioranza il Fiduciario Comunale.

3. I Comuni con meno di 5 associati verranno aggregati, ai fini della nomina del Fiduciario Comunale, con il comune geograficamente più vicino e con il minor numero di associati.

4. Nei Comuni con almeno 20 associati l'Assemblea comunale elegge inoltre un numero di delegati all'Assemblea dei Quadri in ragione di uno ogni 20 associati o frazione di 20 superiore a 15.

5. Alle riunioni dell'Assemblea degli associati del comune potranno partecipare altresì i membri del Consiglio Direttivo, nonché il Direttore dell'Associazione.

6. I verbali dell'Assemblea degli associati del comune vengono depositati presso la sede dell'Associazione.

7. Le delibere dell'Assemblea comunale per essere valide e vincolanti per l'Associazione e gli associati, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 33
SINDACATI E GRUPPI DI CATEGORIA

1. In seno all'Associazione potranno costituirsi tra gli associati rappresentanze territoriali di Sindacati o Gruppi di Categoria, quali il Gruppo Giovani Imprenditori o Gruppo Terziario Donna, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Unascom, purché il numero di aderenti non sia inferiore a 5 (cinque).

2. Organo dei Sindacati o Gruppo di Categoria è l'Assemblea formata dagli associati appartenenti all'organismo aventi sede commerciale nel territorio di competenza dell'Associazione, la quale elegge, fra i suoi componenti, a maggioranza il proprio Presidente.

3. Il Presidente di ogni Sindacato o del Gruppo di Categoria fa parte del direttivo dell'Organismo di Categoria o Gruppo a livello provinciale.

4. I verbali dell'Assemblea dei Sindacati o Gruppo di Categoria vengono depositati presso la sede dell'Associazione.

5. Le delibere dell'Assemblea del Sindacato o Gruppo di Categoria per essere valide e vincolanti per l'Associazione e gli associati, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 34
DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

2. Il Direttore:
A) rappresenta la continuità amministrativa e sindacale dell'Associazione;
B) coadiuva il Presidente in ogni atto, rispondendo e dipendendo da lui esclusivamente e direttamente;
C) coadiuva ed assiste gli organi associativi nell'espletamento dei loro compiti, svolgendo anche le funzioni di segretario verbalizzante;
D) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi associativi;
E) è capo del personale, organizza, disciplina e sovraintende gli uffici dell'Associazione, assicurando il loro buon funzionamento;
F) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico ed economico del personale, di assunzione o di licenziamento dello stesso;
G) provvede alla contabilizzazione dei fondi dell'Associazione effettuando pagamenti e riscossioni;
H) svolge, salvo delega ad appositi dipendenti dell'Associazione, le funzioni di cassiere;
I) ha la firma della corrispondenza degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici e degli atti che gli vengono delegati dal Presidente;
J) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dagli organi sociali.

RISORSE DEL SISTEMA

Articolo 35
PATRIMONIO, PROVENTI E SPESE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
A) dai beni immobili, mobili, titoli di credito e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altra causa vengano in possesso dell'Associazione;
B) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

2. Le entrate sono costituite:
A) dai contributi riscossi dagli associati;
B) dalle somme incassate a rimborso spese per assistenza ai soci, per liberalità o per qualsiasi altro titolo;
C) dagli interessi attivi e dalla rendite patrimoniali

3. Le spese sono costituite:
A) da spese generali, ivi comprese quelle per il personale;
B) da spese per l'organizzazione sindacale;
C) da spese per l'assistenza materiale e morale.

Articolo 36
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 37
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO D'ESERCIZIO

1. Il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo per l'anno successivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono discussi e approvati dall'Assemblea dei Quadri.

2. I bilanci consuntivo e preventivo, la relazione morale e la relazione finanziaria rimangono a disposizione dei soci, presso la sede sociale, nei cinque giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea dei Quadri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Articolo 38
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Quadri nominerà uno o tre liquidatori determinandone i poteri e le modalità di azione e detterà le norme circa la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, tenendo conto che parte di tale patrimonio potrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, benefici ed assistenziali.

Articolo 39
ADEGUAMENTO ALLO STATUTO DI UNASCOM

1. L'Associazione riconosce che la denominazione Confcommercio – Imprese per l'Italia ed il relativo logo sono di proprietà di Confcommercio – Imprese per l'Italia e la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti al sistema confederale ed è condizionata alla permanenza del vincolo associativo ed all'appartenenza dell'Associazione al sistema stesso attraverso l'adesione ad Unascom.

2. L'Associazione si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 40 dello Statuto di Unascom. Accetta altresì la clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto di Unascom e si impegna ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'articolo medesimo.

3. L'Associazione accetta le norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione di cui agli art. 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto di Unascom.

Articolo 40
NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dalla data della delibera assembleare di approvazione dello stesso, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. L'Assemblea dei Quadri per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo dovrà aver luogo entro il 30.09.2010.

3. Ai fini della composizione dell'Assemblea dei Quadri così indetta, rimangono efficaci le elezioni dei fiduciari, dei delegati e dei rappresentanti dei Sindacati o Gruppi di Categoria già effettuate alla data di entrata in vigore del presente Statuto, salvo la verifica in capo agli eletti, secondo le norme del presente Statuto, dei requisiti di composizione di cui all'articolo 17.